Oggetto: **Sequenza degli argomenti che saranno illustrati durante gli incontri per stimolare il dibattito sull'istituzione del marchio.**

Il progetto per l'istituzione del "Marchio del Parco" è in linea con i nuovi indirizzi della Regione Lombardia, intesi a valorizzare un modello di agricoltura sostenibile da attuare nelle aziende agricole che operano nelle aree protette lombarde.

Per comprendere il contesto in cui si colloca l'iniziativa e per individuare le azioni propedeutiche alla registrazione del marchio, si propone l'analisi dei documenti predisposti dalla Regione e dal Parco del Mincio:

- "L'utilizzo del Marchio del Parco nel sistema nazionale delle aree protette e nella Regione Lombardia" (Federparchi – dicembre 2011).
- "Disposizioni per l'utilizzo del marchio dei parchi e delle riserve da parte delle aziende agricole presenti nelle aree protette lombarde" (Regione Lombardia - Decreto Dirigente Struttura 11 novembre 2011 – n. 10531).
- "Approvazione del marchio denominato "Fornitore di qualità ambientale per un'agricoltura sostenibile", come strumento di valorizzazione del Parco del Mincio, e contestuale approvazione della bozza del Regolamento d'uso" (Deliberazione del Consiglio di Gestione 14/03/2013 n. 33).
- Bozza del logo "Fornitore di qualità ambientale per un'agricoltura sostenibile" – "Bozza del Regolamento per la concessione in uso del marchio collettivo" - Bozza dei criteri di gestione agro-ambientali /, utili per valutare le azioni ambientali necessarie per l'attribuzione del marchio (Allegati alla DCG 14/03/2013 n. 33).

SINTESI DEL DOCUMENTO DI FEDERPARCHI: "L'UTILIZZO DEL MARCHIO DEL PARCO NEL SISTEMA NAZIONALE DELLE AREE PROTETTE NELLA REGIONE LOMBARDIA"

La Regione Lombardia ha modificato l'impostazione e le regole per la concessione del marchio passando da una semplice valorizzazione dei prodotti locali ad una visione molto più ampia e strategica di **riconoscimento della multifunzionalità delle imprese agricole** e del loro ruolo nell'erogazione di servizi ambientali complessi e interdisciplinari.

L'uso del Marchio del Parco, quindi, viene concesso dagli enti gestori delle aree protette alle aziende agricole che, seguendo i disciplinari previsti per le varie tipologie di produzione, dimostrano la **capacità di offrire anche servizi ambientali** e di sapersi interfacciare con l'ente responsabile

della tutela del territorio collaborando con esso e adottando comportamenti compatibili con il mantenimento delle risorse per la cui tutela il Parco è stato istituito.

Il Marchio del Parco, quindi, deve riferirsi soprattutto al fatto che **la produzione di beni e servizi tiene conto della qualità e della tutela ambientale** (intesa in senso lato).

Il Marchio del Parco diventa, così, uno dei tanti strumenti e dei tanti modi per **dare riconoscibilità a determinati servizi ambientali** impostati sui principi della qualità e della sostenibilità ambientale e finalizzati alla valorizzazione del territorio: comuni obiettivi di qualità e massima valorizzazione delle tipicità e peculiarità.

Un elemento rilevante nella concessione dell'Emblema è la **gradualità di applicazione dei requisiti**.

Ha senso, quindi, **che il Parco limiti la concessione del proprio marchio a chi lo aiuta a rispettare i propri fini istitutivi** e a chi persegue obiettivi di tutela e qualità ambientale in comune con l'Ente gestore.

Dall'altra parte esistono comunque dei costi da coprire e, inoltre, soprattutto quando il marchio collettivo di qualità è concesso da una pubblica amministrazione, in base ai regolamenti europei (Minelli, 2011**) deve essere previsto un contributo a carico delle imprese** licenziatarie sufficiente a coprire i costi di gestione, inclusi i controlli. D'altro canto è necessario **evitare di concedere il marchio unicamente "per far cassa"** indipendentemente dall'esistenza di regolamenti e prescrizioni.

Può essere particolarmente utile **inserire il "Progetto Marchio" all'interno di un processo che, con l'aiuto delle parti Interessate, i così detti stakeholder, si ponga come obiettivo generale lo sviluppo sostenibile**, la valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità nonché la creazione di una rete con altri parchi che condividono le stesse buone pratiche e così via.

SINTESI DELLE DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO DEI PARCHI E DELLE RISERVE PER LE AZIENDE AGRICOLE NELLE AREE PROTETTE LOMBARDE (D.d.s. 11 novembre 2011 – n. 10531)

Premessa

Si assegna all'Ente gestore un ruolo primario quale promotore di azioni volte alla tutela dell'area protetta in rapporto alle produzioni e ai servizi offerti dalle aziende agricole.

Il Marchio promosso dall'ente gestore intende **certificare la provenienza e la "sostenibilità" delle produzioni e dei servizi ambientali forniti dalle aziende agricole del Parco/Riserva**, nonché la volontà e l'impegno dei produttori che scelgono di salvaguardare e conservare i segni tradizionali dell'agricoltura e del paesaggio del Parco/Riserva. La finalità del marchio è dunque quella di **accrescere l'immagine del Parco/Riserva e** parallelamente **delle aziende che collaborano a questo importante obiettivo**

La seguenti disposizioni si pongono quale strumento per indirizzare e disciplinare in modo univoco e coordinato l'utilizzo del marchio del Parco/Riserva per le aziende agricole nelle aree protette lombarde**, fattibile dal punto di vista giuridico e tecnico-economico e in linea con la Politica Agricola Comunitaria. Le modalità di attuazione individuate forniscono uno** strumento flessibile ed efficace di valorizzazione delle aziende agricole virtuose all'interno delle aree protette, dei loro prodotti agricoli e dei servizi ambientali offerti al territorio, in un'ottica di miglioramento e sostenibilità ambientale e paesaggistica.

Riferimenti giuridici

La legge quadro nazionale (legge 6 dicembre 1991, n. 394 all'art. 14, parr. 3 e 4) **riconosce la possibilità all'Ente Parco/Riserva di valorizzare, mediante concessione dell'uso di un marchio, i prodotti agroalimentari e i servizi ambientali che presentano requisiti di qualità e che siano compatibili con le finalità di conservazione e di sviluppo sostenibile**.

I marchi collettivi sono disciplinati dall'art. 2570 del Codice civile e dal D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (art. 11, 1° comma). La scelta di utilizzare il marchio collettivo nasce dalla **volontà di valorizzare l'attività agricola nel suo complesso**: la produzione di cibo, la creazione e manutenzione di ambienti agro-naturali, l'attività socio-culturale, la conservazione/aumento della biodiversità, l'applicazione di azioni volte al risparmio idrico, l'autosufficienza energetica ed altre azioni finalizzate alla sostenibilità.

Il marchio collettivo, pertanto, appartiene ad un soggetto che ne concede l'uso a terzi produttori che sono legittimati ad usarlo soltanto se osservano le prescrizioni previste dal regolamento predisposto dal titolare del marchio collettivo.

Il marchio per le aree protette regionali

Il marchio sarà depositato come marchio collettivo del Parco/Riserva**. E' quindi il Parco/Riserva, detentore del marchio, a deciderne la concessione in uso agli agricoltori** secondo regole che prevedono per questi ultimi il possesso di precisi requisiti di carattere giuridico e tecnico-agronomico.

Il marchio, al momento del suo deposito, viene supportato da un documento che indica i dettami specifici che devono essere rispettati dalle aziende agricole che intendono accedere all'uso

del marchio stesso. **Ciascun Parco/Riserva dettaglia e sviluppa i dettami di cui al precedente punto in conformità allo "schema-base" allegato alle presenti disposizioni** (All. n. 1).

I contenuti

Per essere apprezzato dal consumatore e conforme alle norme vigenti, il marchio non può limitarsi a garantire la provenienza di un prodotto**. Pertanto, nel caso di una azienda che abbia come unico requisito la localizzazione all'interno dell'area protetta, tale condizione non si configura sufficiente per l'assegnazione del marchio.**

Si prevede pertanto l'ingresso nel sistema marchio alle aziende che attuano azioni di valorizzazione e tutela dell'ambiente, del paesaggio, della cultura rurale e del tessuto sociale del territorio, elencate a titolo esemplificativo nel documento allegato alle presenti disposizioni (Allegato 2) – di seguito per brevità definiti "criteri di gestione agro-ambientali" – di cui le aziende medesime si impegneranno a garantire la realizzazione.

Particolare rilievo in termini di punteggio dovrà essere dato alle azioni ambientali riconducibili alla produzione biologica, integrata, tradizionale o ad altre produzioni a basso impatto (definiti sulla base dei parametri di cui all'allegato 2), oltre che alla conservazione e riqualificazione dell'agro-ecosistema.

Le presenti disposizioni definiscono una "**disciplina quadro"**, lasciando a ciascun ente la possibilità di adattarne l'uso in base alle esigenze del proprio territorio e alle caratteristiche del proprio comparto agricolo, **pur mantenendo fissi alcuni principi, ovvero che l'azienda è impegnata in azioni volte ad un uso sostenibile delle risorse, del paesaggio, nonché alla valorizzazione dell'ambiente e del tessuto culturale e sociale del proprio territorio.**

Valorizzazione del marchio

Tutte le aziende che hanno ottenuto l'uso del marchio potranno essere pubblicizzate e promosse, oltre che nelle iniziative dei singoli parchi, in tutte le occasioni promozionali previste nel Piano di Comunicazione Regionale, affinché il progetto trovi il giusto spazio per divenire concreto ed efficace e il sistema offerto sia conosciuto e riconosciuto dai produttori e dai consumatori.

Sono previste azioni - come la partecipazione a manifestazioni fieristiche locali e internazionali, il lancio di una campagna pubblicitaria ad hoc e/o attività e prodotti di supporto alla commercializzazione - affinché le aziende e i prodotti del territorio dei parchi regionali siano sempre più conosciuti.

Inoltre, al fine di potenziare il legame tra turismo e produzione, si stimolerà la creazione di una rete di vendita dei prodotti delle aziende che hanno ottenuto l'uso del marchio sia nei parchi che nella ristorazione.

Schema tipo - Regolamento applicativo d'uso

Il regolamento applicativo d'uso dovrà essere depositato congiuntamente alla registrazione del marchio da parte dell'Ente gestore dell'area protetta. Tale documento, indispensabile anche sul piano giuridico, è **strutturato in cinque paragrafi.**

Il primo definisce il **campo di applicazione del regolamento**, dal punto di vista territoriale (confini dell'area protetta), dei prodotti (agricoli o agro-alimentari), dei criteri di gestione agro-ambientali e

dei soggetti beneficiari). **E' prevista l'istituzione di una specifica commissione "Commissione marchio", composta da rappresentanti del Parco/Riserva, dei produttori e dei consumatori, alla quale vengono demandati la maggior parte dei compiti gestionali.**

Il secondo paragrafo si occupa della concessione d'uso del marchio e **individua la convenzione quale strumento da approvare tra Ente gestore ed aziende**.

Nel terzo paragrafo si definiscono **le specifiche del marchio**. Vengono dettagliati i parametri per depositi **fideiussori e contributi spese a** carico delle aziende.

Il quarto paragrafo è dedicato alla **sorveglianza ed al controllo**. L'Ente gestore identifica le modalità di controllo delle azioni ambientali con ricaduta sull'ambiente e sul paesaggio.

Nel quinto paragrafo vengono definite le **sanzioni previste nel caso di inadempienze**.

L'iter procedurale per giungere alla definizione del Marchio del Parco, prevede l'attuazione delle seguenti fasi:

Nella fase iniziale il Consiglio di Gestione del Parco (o altro soggetto responsabile della politica e della gestione dell'area protetta) **delibera di voler definire il Marchio** del Parco, come strumento per la valorizzazione del territorio e dei servizi ambientali forniti dalle imprese, e approva le bozze, sia del Regolamento per la concessione del marchio sia del logo da concedere.

La fase partecipata e condivisa prevede la **scelta dei portatori d'interesse** e la realizzazione di workshop per analizzare la bozza del regolamento e per verificare le azioni ambientali da attuare per ottenere il marchio.

La fase conclusiva si attua con l'adozione, da parte del Consiglio di Gestione del Parco, del Regolamento e il relativo logo, che verrà depositato per renderlo ufficiale. Nello stesso provvedimento sarà nominata anche la "Commissione Marchio".

La fase attuativa è dedicata alla comunicazione, alla raccolta delle adesioni, alla stesura dei disciplinari specifici/convenzioni ed alla promozione dei prodotti/produttori che potranno fregiarsi del Marchio.

APPROVAZIONE DEL MARCHIO DENOMINATO "FORNITORE DI QUALITA' AMBIENTALE PER UN'AGRICOLTURA SOSTENIBILE", COME STRUMENTO DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO DEL MINCIO, E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLA BOZZA DEL REGOLAMENTO D'USO
(Deliberazione del Consiglio di Gestione 14/03/2013n. 33)

- Bozza del logo "Fornitore di qualità ambientale per un'agricoltura sostenibile" (All. n. 1).

- Bozza del Regolamento per la concessione in uso del marchio collettivo denominato "Fornitore di qualità ambientale per un'agricoltura sostenibile" (All. n. 2).

- Bozza dei criteri di gestione agro-ambientali, utili per valutare le azioni ambientali necessarie per l'attribuzione del marchio (All. n. 3).

BOZZA DEL LOGO DEL MARCHIO (SCRITTE E SIMBOLI)

FORNITORE DI QUALITA' AMBIENTALE PER UN'AGRICOLTURA SOSTENIBILE *
Parco del Mincio +
UNO O TRE SIMBOLI (ES. CICOGNA O AIRONE) IN FUNZIONE DEI SERVIZI FORNITI IN TERMINI DI SOSTENIBILITA'

BOZZA DEL REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE IN USO DEL MARCHIO COLLETTIVO DENOMINATO:
"FORNITORE DI QUALITA' AMBIENTALE PER UN'AGRICOLTURA SOSTENIBILE"

PREMESSA

Nel rispetto degli scopi fissati dallo statuto del Parco Regionale del Mincio ed in base alle indicazioni fornite dalla Regione Lombardia (DG Sistemi Verdi e Paesaggio), sull'utilizzo di un Marchio collettivo nelle aree protette lombarde (Decreto Dirigente di Struttura 11 novembre 2011 n. 1053), la definizione del marchio per le aziende agricole, risponde a diverse esigenze:

- Promozione di pratiche e tecniche produttive sostenibili (ambiente/prodotto agricolo).
- Intercettare la nuova domanda del cittadino/consumatore.
- Fornire agli agricoltori una concreta prospettiva di valorizzazione economica delle produzioni.
- Sostenere una rete di cooperazione fra aziende, Ente Parco e tra più aree protette.
- Certificare la "sostenibilità" delle produzioni e dei servizi ambientali forniti.
- Accrescere l'immagine dell'area protetta e delle aziende che collaborano a questo progetto.
- Valorizzare la multifunzionalità dell'attività agricola (produzione di cibo, biodiversità …).

Il presente regolamento applicativo d'uso è strutturato in cinque paragrafi.

- Il primo paragrafo definisce il campo di applicazione del regolamento, dal punto di vista territoriale (confini dell'area protetta), dei prodotti (agricoli o agro-alimentari), dei criteri di gestione agro-ambientali e dei soggetti beneficiari. E' prevista l'istituzione di una specifica

commissione, denominata "**Commissione Marchio**", alla quale sono demandati la maggior parte dei compiti gestionali, composta da rappresentanti del parco, dei produttori e dei consumatori.

- Il secondo paragrafo si occupa della concessione d'uso del Marchio e individua la **convenzione** quale strumento da approvare tra Ente Parco ed aziende.
- Nel terzo paragrafo si definiscono le specifiche del Marchio. Sono dettagliati i parametri per depositi fideiussori ed i **contributi spese a carico delle aziende**.
- Il quarto paragrafo è dedicato alla sorveglianza ed al **controllo**. L'Ente gestore identifica le modalità di controllo delle azioni ambientali con ricaduta sull'ambiente e sul paesaggio.
- Nel quinto paragrafo sono definite le **sanzioni** previste nel caso di inadempienze.

PARAGRAFO I
CAMPO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1

1. **Il presente Regolamento è destinato alle aziende agricole situate nell'area del Parco regionale del Mincio e nella Riserva naturale/SIC "Complesso morenico di Castellaro Lagusello"**, di seguito indicata anche come "Parco o Area Protetta", e costituisce disciplina per la concessione dell'utilizzo del Marchio nell'ambito delle "Disposizioni per l'utilizzo del Marchio dei parchi e delle riserve da parte delle aziende agricole presenti nelle aree protette lombarde", approvate con D.d.s. 11 novembre 2011 – n. 10531.
2. Le **aziende che potranno ottenere l'uso del Marchio** saranno individuate secondo apposite e diversificate specifiche che tengono conto, anche in alternativa tra loro, di:
    - Localizzazione del centro aziendale nell'Area Protetta;
    - Superficie coltivata posta all'interno dell'Area Protetta;
    - Allevamento e strutture aziendali connesse, poste all'interno dell'Area Protetta.

    1. Ai sensi del presente regolamento viene definita Azienda: a) l'impresa agricola singola o associata titolare di partita IVA; b) il trasformatore di prodotti agro-alimentari per la sola quantità ottenuta dalla lavorazione di materie prime provenienti da aziende agricole detentrici del Marchio; c) altro esercizio del settore agro-alimentare che utilizzi quantità significative di materie prime provenienti dalla filiera Marchio.

ARTICOLO 2

Il Parco del Mincio, secondo il proprio regolamento, concede l'uso del Marchio e attesta la provenienza e la "sostenibilità" delle produzioni e dei servizi ambientali forniti dalle aziende agricole dell'Area Protetta, e la volontà e l'impegno dei produttori che scelgono di salvaguardare e conservare il territorio.

1. Coerentemente con gli obiettivi descritti nel precedente Comma 1, **il Parco del Mincio concederà l'uso del proprio Marchio** alle aziende che ne faranno richiesta, e che dimostreranno di possedere i requisiti previsti dal presente Regolamento, in base alla realizzazione dei criteri di gestione agro-ambientali che, a titolo esemplificativo, sono codificati nell'allegato A del presente Regolamento (vedi allegato n. 2 Dds 11 novembre 2011 – n. 10531).

2. Il Parco potrà adottare strumenti e **modalità applicative specifiche**, per la valutazione di ammissibilità delle aziende all'uso del Marchio dell'Area Protetta, nel rispetto dei principi fondamentali di cui ai precedenti commi 1 e 2 e all'articolo 1.

3. **Per poter chiedere l'utilizzo del Marchio**, l'Azienda dovrà presentare documentazione idonea a dimostrare di aver attivato e/o di essere impegnata a realizzare alla data della richiesta e/o dovrà impegnarsi a svolgere, prima della concessione dell'uso del Marchio, le attività di gestione agro-ambientale secondo i criteri di cui all'allegato 2, specificato al precedente comma 2.

ARTICOLO 3

1. Le Aziende, per ottenere l'uso del Marchio, devono essere iscritte all'apposito **Registro delle Aziende**, istituito presso l'Area Protetta, di seguito indicato per semplicità Registro, e rispettare quanto previsto dal presente Regolamento.
2. L'iscrizione al Registro è subordinata al possesso dei seguenti **requisiti**:

2.1 **Per i produttori**:

a) essere iscritti all'elenco delle imprese agricole singole o associate presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio;

b) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, in materia di tutela ambientale, salubrità del prodotto e salute pubblica;

c) non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali;

d) possedere i requisiti di cui all'allegato 2 della sopra citate "Disposizioni per l'utilizzo del Marchio dei parchi e delle riserve da parte delle aziende agricole presenti nelle aree protette lombarde".

2.2 **Per i trasformatori e altri esercizi del settore agroalimentare**:

a) essere iscritti al Registro delle imprese della Camera di Commercio in qualità di trasformatori di prodotti agro-alimentari e di altri servizi alimentari (ristoranti, pasticcerie, forni, ecc.);

b) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti

nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, in materia di tutela ambientale, salubrità del prodotto e salute pubblica;

c) non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali;

d) essere trasformatori o utilizzatori di prodotti animali o vegetali provenienti da imprese agricole a Marchio Parco.

3. Tutti i requisiti sopra specificati dovranno essere posseduti all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al Registro di cui all'art. 3, comma 1, attestati da allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46, DPR 445/2000, per quanto concerne i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dei precedenti commi 2.1 e 2.2 e, da allegata certificazione probatoria, per quanto concerne la lettera d) dei precedenti commi 2.1 e 2.2. Il Parco potrà avvalersi della possibilità di verificare l'effettivo possesso dei requisiti richiesti.
4. Le aziende potranno far pervenire la domanda di iscrizione al Registro di cui all'art. 3, comma 1, anche tramite forme di comunicazione elettronica, quale Posta Elettronica Certificata (PEC).
5. Per la presentazione della domanda d'iscrizione al medesimo Registro, le aziende interessate potranno avvalersi della modulistica predisposta dal Parco.

ARTICOLO 4

1. Al fine di garantire la corretta attuazione del presente regolamento, è istituita presso il Parco una "**Commissione per il Marchio**", di seguito indicata per semplicità Commissione, così composta:
   - Il Presidente e/o un Consigliere del Parco (con funzioni di Presidenza della Commissione);
   - Il Direttore e/o il Responsabile dell'Area Ambiente e Agricoltura e/o il Responsabile del Servizio Agricoltura del Parco;
   - N. 3 rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole presenti nel territorio del Parco;
   - N. 2 rappresentanti delle associazioni dei consumatori.

2. La Commissione:

   a) elabora il proprio **regolamento interno** che dovrà essere approvato dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti;

   b) esprime, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa pratica, il proprio parere in merito all'istruttoria svolta dal Parco relativamente alla documentazione fornita dalle Aziende per il **riconoscimento del diritto all'uso del Marchio**;

   c) verifica il **permanere del diritto** all'uso del Marchio;

d) sovrintende e vigila sulla **corretta applicazione** e sul rispetto del presente Regolamento, anche mediante verifiche in azienda, comminando eventuali sanzioni, secondo quanto previsto al successivo paragrafo V.

PARAGRAFO II
PROCEDURA PER LA CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO

ARTICOLO 5

1. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda presentata dall'Azienda per la concessione dell'utilizzo del Marchio, il Parco istruisce la relativa pratica e la trasmette alla Commissione, per gli adempimenti di competenza della stessa, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b).
2. Il Parco, entro 20 giorni dall'emanazione del parere della Commissione, comunica all'azienda l'esito del provvedimento.
3. A seguito della comunicazione di cui al precedente comma 2, favorevole alla concessione dell'utilizzo del Marchio, l'Azienda dovrà sottoscrivere un atto di impegno nei confronti del Parco.
4. Attraverso tale atto **l'Azienda si impegna a**:
   a) accettare in ogni suo punto il presente Regolamento;
   b) comunicare al Parco l'eventuale perdita anche di uno dei requisiti specificati all'art. 3, che costituisce causa di decadenza del diritto d'uso del Marchio;
   c) rispettare gli impegni relativi ai criteri di gestione agro-ambientali, secondo le specifiche di cui al punto 4 dell'art. 2;
   d) sollevare il Parco da ogni responsabilità nei confronti di terzi nel caso di problemi o contestazioni derivanti dalla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti;
   e) nel caso il Parco ne faccia richiesta, versare un contributo per spese/diritti di segreteria e/o dotarsi di un titolo costituito a garanzia del rispetto degli impegni assunti dall'Azienda, secondo quanto disciplinato al successivo articolo 7.
5. A seguito della comunicazione di cui al precedente comma 2, non favorevole alla concessione dell'utilizzo del Marchio, l'Azienda, entro 30 giorni, potrà apporre contestazione avverso tale decisione, inviando richiesta motivata di revisione dell'istruttoria.
6. Al procedimento di cui al presente articolo si applicano le **disposizioni della legge 241/90 e s.m.i.**

PARAGRAFO III
UTILIZZO DEL MARCHIO

ARTICOLO 6

1. Il Marchio del Parco è registrato come **Marchio collettivo**, secondo le disposizioni vigenti in materia;
2. Il Marchio del Parco è rappresentato dal seguente logo grafico, composto dall'**emblema del Parco**, dalla dicitura "**Fornitore di qualità ambientale per un'agricoltura sostenibile**" e dalla presenza di simboli (da uno a tre in funzione dei servizi forniti in termini di sostenibilità). Il Marchio può essere rappresentato in varie dimensioni, ma sempre nel rispetto dell'impostazione (simbologia, dicitura, leggibilità e proporzione degli elementi grafici) di seguito riportata:

PARCO del mincio (3 simboli)	PARCO del mincio (2 simboli)	PARCO del mincio (1 simbolo)

3. Al fine di stimolare la realizzazione del maggior numero di azioni ambientali e valorizzare le Aziende più virtuose, **il Marchio è strutturato in tre diverse classi** – ognuna delle quali definita da uno, due o tre simboli - a seconda del punteggio ottenuto in base alla griglia di valutazione rappresentata nell'allegato A del presente Regolamento. La classe più elevata (tre simboli) segnala le Aziende che hanno ottenuto il punteggio complessivo più alto, mentre le altre due classi indicano le aziende che hanno ottenuto punteggi complessivi progressivamente minori.
4. Gli **intervalli di punteggio,** per la determinazione della classe di appartenenza da assegnare a ciascuna Azienda, saranno **stabiliti dalla Commissione** che provvederà a comunicarli ufficialmente.
5. Il Marchio potrà essere accompagnato, laddove Regione Lombardia lo abbia definito, da un sistema grafico o da un elemento distintivo che contraddistingua, nella sua uniformità, l'intero sistema regionale.

ARTICOLO 7

1. **Il Marchio è di proprietà del Parco del Mincio**.
2. Prima di concedere l'utilizzo del Marchio, il Parco può richiedere la sottoscrizione di alcune **garanzie** relative al rispetto degli impegni assunti dalle Aziende. Tali garanzie potranno consistere in polizze o depositi cauzionali, ovvero in polizze RC.
3. Il Parco ha la facoltà di richiedere un **contributo per spese/diritti di segreteria** alle Aziende, la cui forma ed il cui ammontare saranno determinati dal Parco, secondo il regolamento interno e in base a criteri oggettivi, quali la dimensione e/o il fatturato annuo della singola Azienda.

4. Il Marchio, sui supporti che saranno ritenuti più opportuni, è fornito esclusivamente dal Parco o da ditte autorizzate dallo stesso.
5. Previo accordo col Parco, **il Marchio può essere apposto** dalle Aziende su tutti gli strumenti di comunicazione e promozione propri delle Azienda stesse, quali insegne o carta intestata, fatto salvo il corretto utilizzo del Marchio medesimo.
6. Il Marchio può essere apposto sulle confezioni dei prodotti ottenuti da coltivazioni e/o da allevamenti aziendali di cui all'art. 1, comma 2.
7. In caso di prodotti trasformati, l'Azienda sarà tenuta a documentare l'effettiva **tracciabilità dei prodotti** medesimi.
8. Qualora l'Azienda produca sia all'interno che al di fuori dei confini territoriali del Parco, per ottenere l'autorizzazione ad apporre il Marchio sulle confezioni dei prodotti, sarà tenuta a rispettare le specifiche disposizioni contenute nel presente Regolamento.
9. Il Marchio è apposto direttamente dall'imprenditore o, comunque, sotto la sua responsabilità.

ARTICOLO 8

1. **E' vietato l'uso di segni distintivi che possono trarre in inganno i terzi** sul significato e sul simbolo del Marchio, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.
2. Il Marchio del Parco può essere utilizzato accanto ad altre indicazioni diverse. Queste non possono essere apposte sul prodotto, imballaggi, documenti o altro se limitano la leggibilità o la visibilità del Marchio.

PARAGRAFO IV

SORVEGLIANZA E CONTROLLO

ARTICOLO 9

1. Il Parco si riserva, in ogni tempo e a suo insindacabile giudizio, di effettuare le necessarie **forme di controllo a carico delle Aziende iscritte nel Registro** di cui all'art. 3, comma 1, che potranno riguardare:
   a) Il rispetto di tutti gli adempimenti previsti nell'apposito atto di impegno di cui all'art. 5;
   b) Il corretto utilizzo del Marchio secondo quanto disciplinato agli articoli 7 e 8;
   c) I processi produttivi e di trasformazione;
   d) La filiera di approvvigionamento degli esercizi agro-alimentari e dei trasformatori.
2. Il controllo non riguarda specificatamente i prodotti, la cui responsabilità è affidata al produttore.
3. I controlli effettuati dal Parco non escludono e non si sostituiscono a quelli previsti dalla normativa vigente.
4. I controlli saranno effettuati dal Parco, eventualmente avvalendosi di collaboratori tecnici esterni.

ARTICOLO 10

1. **Il Parco comunica l'esito dei controlli alla Commissione** di cui all'art. 4, la quale procederà a comminare le eventuali corrispondenti sanzioni, secondo quanto disposto dal successivo paragrafo V.
2. Le eventuali segnalazioni, da parte dei cittadini, devono essere supportate da evidenze oggettive, cioè da informazioni e/o documentazioni qualitative o quantitative misurabili e verificabili.
3. La Commissione si riserva di informare, nei modi ritenuti più opportuni, i consumatori, anche attraverso l'utilizzo dei titoli posti a garanzia, di cui all'art. 7.

PARAGRAFO V

SANZIONI

ARTICOLO 11

1. Eventuali abusi nell'uso del Marchio da parte di Aziende non iscritte al Registro di cui all'art. 3, comma 1, saranno perseguiti a norma di legge.

ARTICOLO 12

1. Nel caso in cui in fase di controllo, siano accertate irregolarità nei confronti di un'Azienda cui sia stato concesso l'uso del Marchio, dovute al mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 3 e/o dell'atto d'impegno sottoscritto ai sensi dell'art. 5, l'imprenditore, salva ogni diversa azione, civile o penale, sarà destinatario di **sanzioni diverse e proporzionali alla natura dell'irrigolarità riscontrata**.
2. Tali sanzioni saranno irrogate dalla Commissione di cui all'art. 4, secondo la seguente procedura:
   a) lettera di diffida, comunicata con raccomandata A/R oppure tramite Posta Elettronica Certificata, per la regolarizzazione della situazione accertata, entro un termine perentorio;
   b) in caso di mancato adempimento alla diffida, di cui alla precedente lettera a) entro il termine prescritto, sospensione dal diritto di utilizzo del Marchio per un periodo determinato e regolarizzazione della situazione accertata;
   c) in caso di inutile decorrenza del termine di durata della sospensione, decadenza dal diritto di utilizzo del Marchio;
   d) incameramento dell'eventuale polizza o deposito cauzionale, di cui all'art. 7;
   e) avvio di azioni legali per il mancato rispetto della sospensione/decadenza dell'utilizzo del Marchio, e/o per il risarcimento del danno.

ARTICOLO 13

1. Fatte salve le competenze della Commissione di cui all'art. 4, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Regolamento saranno sottoposte, per una prima decisione di merito, al Consiglio di Gestione del Parco, che potrà avvalersi di un collegio arbitrale per dirimere la controversia.

ARTICOLO 14

1. Per quanto qui non esplicitamente previsto dal presente Regolamento in materie di controversie, fatto salvo quanto stabilito all'art. 13, si fa riferimento alla normativa vigente.

CRITERI DI GESTIONE AGRO-AMBIENTALE (DA ALLEGARE AL REGOLAMENTO D'USO) (Azioni ambientali)

1	**Conservazione e miglioramento del paesaggio e degli ecosistemi (naturali e agrari)**			
N°	Azione ambientale	Criteri di Valutazione	Valutazione	Punti
1.1	Conservazione e/o riqualificazione di prati stabili (PS), prati igrofili (PI) e prati aridi (PA).	Dimensione, stato di conservazione ed impegno per la riqualificazione.	Qualitativa e parametrica.	
1.2	Conservazione e/o riqualificazione di elementi lineari e puntiformi: filari (FI), siepi (SI), fasce e macchie boscate (FMB), alberi monumentali (AM)	Dimensione, stato di conservazione ed impegno per la riqualificazione.	Qualitativa e parametrica.	
1.3	Conservazione e/o riqualificazione dei boschi (BO)	Dimensione, stato di conservazione ed impegno per la riqualificazione.	Qualitativa e parametrica.	
1.4	Conservazione e/o riqualificazione di zone umide, compresi i fontanili (ZU)	Dimensione, stato di conservazione ed impegno per la riqualificazione.	Qualitativa e parametrica.	
1.5	Conservazione e/o riqualificazione di elementi geomorfologici (terrazzi, antichi alvei ribassati, avvallamenti con depositi torbosi, scarpate morfologiche, dossi …..).	Dimensione, stato di conservazione ed impegno per la riqualificazione.	Qualitativa e parametrica.	

2	**Costituzione di ambienti di pregio naturalistico per il miglioramento del paesaggio e degli ecosistemi (naturali e/o agrari)**			
N°	Azione ambientale	Criteri di Valutazione	Valutazione	Punti

2.1	Costituzione di prati stabili (PS), prati igrofili (PI) e prati aridi (PA).	Dimensione, stato di conservazione ed impegno per la riqualificazione.	Qualitativa e parametrica.	
2.2	Costituzione di elementi lineari e puntiformi: filari (FI), siepi (SI), fasce e macchie boscate (FMB).	Dimensione, stato di conservazione ed impegno per la riqualificazione.	Qualitativa e parametrica.	
2.3	Costituzione di boschi (BO).	Dimensione, stato di conservazione ed impegno per la riqualificazione.	Qualitativa e parametrica.	
2.4	Costituzione di zone umide, compresi i fontanili (ZU)	Dimensione, stato di conservazione ed impegno per la riqualificazione.	Qualitativa e parametrica.	

3	**Conservazione e miglioramento della fertilità del suolo, della qualità delle acque**			
N°	Azione ambientale	Criteri di Valutazione	Valutazione	Punti
3.1	Carta delle Unità di Paesaggio Aziendali (aree omogenee) su base pedologica.	Realizzazione e applicazione	Parametrica	
3.2	Piani di gestione per ridurre il rischio di degrado delle risorse: Piani di Concimazione (PC) Piani di Utilizzo dei fitofarmaci (PUF) Piani d'Utilizzo dell'Acqua Irrigua (PUAI) Piano per la Rotazione delle Colture (PRC)	Realizzazione e applicazione	Parametrica	
3.3	Riduzione dell'uso di mezzi di sintesi (nutrienti e fitofarmaci) per un'agricoltura biologica (AB) o integrata AI)	Realizzazione e applicazione	Parametrica	
3.4	Azioni per ridurre lo scorrimento superficiale delle acque: Colture di Copertura Invernali (CC) Conservazione dei residui colturali sulla superficie del suolo (RC)	Realizzazione e applicazione	Parametrica	

	Fasce Tampone inerbite e/o boscate sulle sponde dei corpi idrici (FT)			
3.5	Azioni per ridurre i consumi irrigui aziendali: Miglioramento pratiche irrigue (MPI) Conversione del metodo irriguo (CMI) Scelte agronomiche e colturali (SAC) Monitoraggio dei consumi (MC)	Realizzazione e applicazione	Parametrica	

4	**Reimpieghi, recuperi e accorciamento della filiera**			
N°	Azione ambientale	Criteri di Valutazione	Valutazione	Punti
4.1	Prodotti intermedi (foraggi) ottenuti in azienda	Quantità di foraggi prodotti, espressa come percentuale sulle unità foraggiere: 60-80, 80-90, 90-100.	Parametrica	
4.2	Riciclo di materiali e raccolta differenziata	Azioni per il riciclo dei materiali nelle attività collaterali, impiego di materiali riciclabili ed attuazione di raccolte differenziate.	Qualitativa	
4.3	Trasformazione diretta di prodotti alimentari	Presenza di una o più attività di trasformazione in azienda e percentuale di prodotto trasformato (meno o oltre il 50% per ogni trasformazione con un minimo del 20%).	Parametrica	
4.4	Recupero delle risorse idriche potabili	Fornitura di acqua potabile mediante sistemi di filtrazione o certificazione della potabilità.	Qualitativa	
4.5	Recupero fruibile di fabbricati rurali, manufatti idraulici od edifici storici con tecniche di bioedilizia e/o reimpiego di materiali locali, nel rispetto delle funzioni originali.	Valutazione degli interventi di recupero in base al rispetto della destinazione originaria nel nucleo e/o con recupero – riuso nel sito di materiali locali e/o tecniche della bioedilizia e/o rendendoli fruibili.	Qualitativa	

5	**Azioni di diversificazione dell'offerta**			
N°	Azione ambientale	Criteri di Valutazione	Valutazione	Punti
5.1	Vendita diretta aziendale	%di prodotti di origine aziendale, territoriale o biologico, cura del punto vendita e qualità complessiva dell'offerta	Qualitativa e parametrica	
5.2	Nuovi canali di vendita diretta a filiera corta (Gruppi di Acquisto Solidali, mercati locali, mercati contadini)	% di prodotti di origine aziendale venduti a GAS o mercati locali, mercatini (classi %: 10-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80-100).	Parametrica	
5.3	Servizio a mense, ristori pubblici o privati, negozi locali.	% di prodotti di origine aziendali venduti a strutture della ristorazione collettiva (classi %: 10-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80-100).	Parametrica	

6	**Risparmio e autoproduzione energetica con interventi a basso impatto ambientale e paesaggistico**			
N°	Azione ambientale	Criteri di Valutazione	Valutazione	Punti
6.1	Riduzione del fabbisogno termico	Classe di certificazione energetica e/o riduzione del fabbisogno energetico ante-post intervento (classe A maggior punteggio e poi riduzioni percentuali).	Qualitativa e parametrica	
6.2	Riduzione del fabbisogno da raffrescamento	Riduzione del fabbisogno energetico da raffrescamento ante-post intervento (maggior riduzione % maggior punteggio) valutazione del sequestro di CO2.	Qualitativa e parametrica	
6.3	Produzione di energia idraulica	In base al fabbisogno (classi di % da 50 a 100).	Parametrica	
6.4	Fotovoltaico	In base al fabbisogno (classi di	Parametrica	

		% da 50 a 100).		
6.5	Solare termico	In base al fabbisogno (classi di % da 50 a 100).	Parametrica	
6.6	Recupero calore	In base al fabbisogno (classi di % da 70 a 100).	Parametrica	
6.7	Impiego di biomasse non primarie	In base al fabbisogno (classi di % da 70 a 100).	Parametrica	

7	**Servizi al cittadino e a valore sociale aggiunto**			
N°	Azione ambientale	Criteri di Valutazione	Valutazione	Punti
7.1	Spazi ricreativi attrezzati	Qualità e importanza della struttura	Qualitativa e parametrica	
7.2	Progetti di promozione del territorio rurale	Qualità importanza del lavoro, portata, riconoscimento e frequenza dell'impiego	Qualitativa e parametrica	
7.3	Turismo ed ospitalità rurale	Qualità e importanza delle strutture	Qualitativa e parametrica	
7.4	Didattica rurale (fattorie didattiche)	Fattorie didattiche ed attività organizzate. Presenza di profili di elevato livello (laureati, specializzati).	Qualitativa e parametrica	
7.5	Educazione ambientale	Profilo e frequenza dell'attività	Qualitativa e parametrica	
7.6	Cooperative sociali di reinserimento lavorativo	Qualità, importanza del lavoro, portata, riconoscimento e frequenza dell'impegno	Qualitativa e parametrica	
7.7	Attività rieducative, riabilitative e motorie	Qualità, importanza del lavoro, portata, riconoscimento e frequenza dell'impegno	Qualitativa e parametrica	

Mantova, ottobre 2013

Giancarlo Marini